



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

SCADENZE GIUGNO 2017

LUNEDÌ 12 GIUGNO

LIQUIDAZIONE IVA – I soggetti passivi IVA devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta relative ai primi tre mesi del 2017.

GIOVEDÌ 15 MAGGIO

IVA - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

IVA - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

IVA - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

OPERAZIONI CON L'ESTERO - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

ASSOCIAZIONI - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

VENERDÌ 16 GIUGNO

IMPOSTA SOSTITUTIVA ASSEGNAZIONE/CESSIONE BENI AI SOCI - Termine di versamento della 2ª rata, pari al 40% dell'imposta sostitutiva dovuta, a seguito dell'operazione di assegnazione/cessione agevolata di beni ai soci effettuata entro il 30.09.2016 (art. 1, cc. 115-120 L. 208/2015).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

IMPOSTA SOSTITUTIVA ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE - Termine di versamento della 2ª rata (pari al 40%) dell'imposta sostitutiva dovuta a seguito dell'operazione di estromissione di immobili strumentali per l'imprenditore individuale effettuata entro il 31.05.2016 (art. 1, cc. 115-121 L. 208/2015).

IMU/TASI: ACCONTO 2017 – Ultimo giorno per versare gli acconti Imu e Tasi per il 2017. I pagamenti vanno effettuati con appositi bollettini di conto corrente postale preintestati (rispettivamente, c/c n. 1008857615 e c/c n. 1017381649) oppure tramite modello F24, riportando nella "Sezione Imu e altri tributi locali", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", i seguenti codici tributo: **3912** (Imu per abitazione principale e relative pertinenze); **3914** (Imu per terreni); **3916** (Imu per aree fabbricabili); **3918** (Imu per altri fabbricati); **3925** (Imu per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato); **3930** (Imu per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune); **3958** (Tasi per abitazione principale e relative pertinenze); **3959** (Tasi per fabbricati rurali ad uso strumentale); **3960** (Tasi per aree fabbricabili); **3961** (Tasi per altri fabbricati).

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

RITENUTE – Scade il termine a disposizione dei sostituti d'imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: **1001** (retribuzioni, pensioni, trasferite, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); **1002** (emolumenti arretrati); **1012** (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); **1040** (redditi di lavoro autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni); **1050** (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); **3802** (addizionale regionale Irpef); **3848** (addizionale comunale Irpef).

CONDOMINIO – Entro questa data i condomini devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell'esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell'edificio). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: **1019** (ritenute a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente); **1020** (ritenute a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente).

IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l'imposta a debito relativa al mese di maggio 2017. Nel modello F24 va indicato il codice tributo **6005** (Iva mensile – maggio).

IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la quarta rata dell'Iva relativa al 2016, con applicazione degli interessi dello 0,33% mensile. L'adempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

risultante dalla dichiarazione annuale, che andava presentata entro il mese di febbraio. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo: **6099** (Iva dichiarazione annuale) e **1668** (interessi).

CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) – Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di maggio 2017 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.

TFR A FONDO TESORERIA INPS – Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell'Inps pari alla quota mensile (integrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di maggio 2017 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.

TICKET LICENZIAMENTI – Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di aprile 2017 (Inps circolare n. 44/2013).

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) – Scade il termine per versare i contributi previdenziali relativi al mese di maggio 2017 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.

LUNEDÌ 26 GIUGNO

INTRASTAT – Scade il termine per presentare all'Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, i modelli Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie (cessioni e/o acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e/o ricevute) effettuate nel mese precedente.

VENERDÌ 30 GIUGNO

MODELLI REDDITI E IRAP 2017: VERSAMENTI – Scade il termine per effettuare, senza alcuna maggiorazione, il versamento, in unica soluzione o come prima rata, delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi e dell'Irap per l'anno 2016 e dell'eventuale primo acconto per il 2017 (l'adempimento può essere rinviato al 31 luglio, pagando una maggiorazione dello 0,40%). Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: **4001** (Irpef saldo); **4033** (Irpef acconto prima rata); **4200** (acconto Irpef redditi soggetti a tassazione separata); **3800** (Irap saldo); **3812** (Irap acconto prima rata); **3801** (addizionale regionale Irpef); **3844** (addizionale comunale Irpef); **3843** (acconto addizionale comunale Irpef); **1842** (cedolare secca saldo); **1840** (cedolare secca acconto prima rata); **1792** (regime forfetario saldo); **1790** (regime forfetario acconto prima rata); **1795** ("nuovi minimi" saldo); **1793** ("nuovi minimi" acconto prima rata); **1683** (contributo di solidarietà); **4041** (Ivie saldo); **4044** (Ivie acconto prima rata); **4043** (Ivafe saldo); **4047** (Ivafe acconto prima rata); **6494** (studi di settore, adeguamento Iva); **4726** (studi di settore, maggiorazione 3%).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Se non effettuato alla prevista scadenza del 16 marzo, può essere pagato anche il saldo Iva 2016 (codice tributo **6099**), maggiorando l'importo dovuto degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° giugno 2017 e per versare l'imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata esercitata l'opzione per il regime della “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate, compilando il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi (registrazione via web), le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è possibile anche per le annualità successive alla prima e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l'imposta di registro va versata richiedendone l'addebito sul proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, nel quale devono essere indicati i seguenti codici tributo: **1500** (imposta di registro prima registrazione); **1501** (imposta di registro annualità successive); **1504** (imposta di registro proroga); **1505** (imposta di bollo).

MODELLI REDDITI 2017: PRESENTAZIONE – Ultimo giorno per presentare in forma cartacea, presso un qualsiasi ufficio postale, il modello Redditi 2017 per l'anno d'imposta 2016. Possono avvalersi di tale modalità coloro che non sono obbligati alla trasmissione telematica, ad esempio gli eredi che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Scade il termine per pagare, in unica soluzione o come prima rata, l'imposta sostitutiva dell'8% dovuta, in base al valore che risulta dalla perizia di stima, da parte di chi ha deciso di rivalutare il valore dei terreni agricoli o edificabili e/o delle quote di partecipazione in società non quotate, posseduti al 1° gennaio 2017. È anche l'ultimo giorno per pagare, con gli interessi del 3% annuo, la terza e ultima rata dell'imposta dovuta per le rivalutazioni effettuate nel 2015 nonché la seconda rata per le rivalutazioni del 2016. Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: **8055** (partecipazioni), **8056** (terreni).

DICHIARAZIONE IUC - I soggetti passivi dei tributi (**IMU - TARI - TASI**) devono presentare la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del **30.06 dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo

CANONE TV – Chi è titolare di un'utenza elettrica residenziale e non possiede televisori, per evitare l'addebito nella bolletta della luce del canone Tv per il secondo semestre 2017, deve presentare, entro questa data, una dichiarazione sostitutiva con cui attesta che in nessuna delle case per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo, né da lui né da un altro componente della famiglia anagrafica. Il modello si trova sui



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

siti www.agenziaentrate.it e www.canone.rai.it e va presentato in via telematica con le credenziali per i servizi *Fisconline* o *Entratel* oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. In alternativa, può essere spedito, con un documento di riconoscimento, in plico raccomandato senza busta, all'indirizzo: Agenzia delle entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella postale 22 – 10121 Torino.

LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) – I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di maggio 2017.

DENUNCIA UNIEMENS – I datori di lavoro e i committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devono inoltrare all'Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di maggio 2017.

CONTRIBUTI VOLONTARI – Scade il termine per il pagamento dei contributi da parte dei soggetti autorizzati a proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali per raggiungere il diritto alla pensione. Il versamento si riferisce al I trimestre solare del 2017, gennaio/marzo (i versamenti effettuati oltre il termine sono nulli e rimborsabili. Al massimo, si può chiedere all'Inps di utilizzarli per coprire il trimestre successivo).

FRUIZIONE FERIE 2015 – Scade il termine (18 mesi dall'anno di maturazione) entro cui i datori di lavoro devono consentire ai propri lavoratori dipendenti di fruire il residuo delle ferie (di quattro settimane) maturate nell'anno 2015. Prevista la sanzione amministrativa da 100 a 9.000 euro

VENERDÌ 7 LUGLIO

MODELLO 730 – Entro questa data va presentato al Caf o a un professionista abilitato il modello 730/2017 per l'anno d'imposta 2016 e la busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef. Chi presenta il 730 precompilato direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate ha tempo fino a lunedì 24 luglio.

LAVORATORI DOMESTICI – Ultimo giorno per versare i contributi all'Inps relativi al II trimestre 2017 (aprile/giugno), in relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
Di seguito, una tabella riassuntiva dei contributi orari del 2017.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

I CONTRIBUTI ORARI DEL 2017

Orario settimanale	Tipo assunzione:	Tempo indeterminato (2) (3)		Tempo determinato (1) (2) (3)	
	Retribuzione oraria	Sì Cuaf	No Cuaf	Sì Cuaf	No Cuaf
Fino a 24 ore	Fino a 7,88 euro	1,39 (0,35)	1,40 (0,35)	1,49 (0,35)	1,50 (0,35)
	Da 7,89 a 9,59 euro	1,57 (0,40)	1,58 (0,40)	1,68 (0,40)	1,69 (0,40)
	Oltre 9,59 euro	1,91 (0,48)	1,93 (0,48)	2,05 (0,48)	2,06 (0,48)
Oltre 24 ore	Qualsiasi	1,01 (0,25)	1,02 (0,25)	1,08 (0,25)	1,09 (0,25)
Contributo di assistenza contrattuale (Cas.sa Colf)					
Qualsiasi	Qualsiasi	0,03 (0,01)	0,03 (0,01)	0,03 (0,01)	0,03 (0,01)

(1) Include il contributo addizionale (1,4%), restituibile in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminate

(2) Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore/trice

(3) Il contributo "No Cuaf" (Cuaf = contributo assegni familiari) si paga solo nei casi in cui il domestico sia coniuge del datore di lavoro oppure parente e affine entro il terzo grado e con lui convivente. In ogni altro caso si paga sempre il contributo "Sì Cuaf"